

Prestazioni occasionali: rimborso delle ritenute

Le **prestazioni occasionali** sono prestazioni rese a terzi non riconducibili a forme di lavoro subordinato o autonomo comunemente inteso.

L'occasionalità e la mancanza dei requisiti dell'organizzazione nel loro svolgimento sono gli elementi che le contraddistinguono. Non a caso le **prestazioni occasionali sono soggette, nella loro applicazioni, ad alcuni limiti sia di durata che di importo.**

Entro questi limiti non sono previsti adempimenti previdenziali e assicurativi ma fiscalmente subiscono una tassazione in acconto, la **ritenuta d'acconto**, pari al 20% dell'imponibile ossia del compenso concordato.

Il calcolo delle ritenute d'acconto per le prestazioni occasionali

Sulle prestazioni occasionali è prevista l'applicazione di una ritenuta d'acconto del 20%. Allorquando la prestazione sia cioè eseguita ad un soggetto che funga da sostituto d'imposta quest'ultimo è tenuto ad operare una trattenuta sull'importo da riconoscere al prestatore d'opera. Tale trattenuta deve poi essere versata, tramite mod. F24 a codice tributo 1040, e rappresenta un acconto sull'Irpef che il prestatore d'opera riconosce al fisco italiano sui redditi percepiti.

Per comprendere meglio si faccia riferimento ad una prestazione il cui compenso concordato è pari ad € 1.000,00 . Su tale importo verranno riconosciuti € 800,00 cioè 80% dell'imponibile mentre il residuo 20%, € 200,00 , dovrà essere versato allo stato come sopra descritto.

Prestazioni occasionali: quali adempimenti fiscali?

Come ciascuna forma di reddito anche quello da prestazioni occasionali va dichiarato, sia dal percipiente che dal datore di lavoro.

Quest'ultimo è tenuto a comunicare entro fine febbraio al percipiente la Certificazione Unica con la quale dichiara sia il reddito complessivo che la ritenuta operata derivante dalla prestazione.

Sempre il datore di lavoro, entro fine luglio salvo proroghe, comunicherà tramite il mod. 770 le informazioni relative al versamento delle ritenute operata e certificate nell'adempimento di febbraio.

Importante ricordare che l'onere del versamento è a carico del datore di lavoro che di fatto ha trattenuto le somme agendo da sostituto d'imposta. Per il percipiente conta dimostrare di aver subito la ritenuta e ciò gli è possibile o tramite la certificazione unica o, in caso di pagamento tracciabile, ricostruendo i pagamenti ricevuti.

Come recuperare le ritenute subite

Quella subita sulle prestazioni occasionali è una ritenuta avente valore di acconto. Lo stato cioè recupera in acconto quota di quelle che ritiene possano essere le imposte in capo al percipiente.

Il fatto stesso che si tratti di un acconto ci deve suggerire che sia soggetta poi ad un saldo e che questo possa essere a credito o a debito.

Tramite il modello 730 o in questi casi più frequentemente il modello Unico PF è possibile determinare questo saldo.

Se la prestazione occasionale è solo una delle componenti del reddito di un individuo, andrà a sommarsi alle altre fonti di reddito e verrà tassata secondo il sistema a scaglioni IRPEF. Le ritenute in acconto subite in questo caso varranno nella

determinazione dell'eventuale saldo a suo carico essendo la tassazione minima prevista al 23%.

Allorquando invece le prestazioni occasionali siano l'unico elemento di reddito sarà possibile arrivare a recuperare le intere ritenute subite.

Il sistema fiscale italiano prevede infatti un livello di reddito al di sotto del quale non si applicano imposte ed i limiti stabiliti per le **prestazioni occasionali**, € 5.000,00 , sono inferiori a detto limite.

Ciò significa che dichiarando il reddito e le relative ritenute subite il saldo così determinato sarà a credito e con ogni probabilità sarà pari alle intere ritenute subite.

Il saldo a credito se determinato tramite mod. Unico potrà essere richiesto a rimborso oppure conservato come credito e quindi utilizzato per imposte come IMU – TASI – TARI

Se richiesto a rimborso questo sarà restituito entro i successivi due anni per i quali sono riconosciuti gli interessi legali. È possibile richiederne l'accredito su conto corrente utilizzando le funzioni della posizione fisconline (qui la guida su come accreditarsi e utilizzarlo) oppure il rimborso avverrà tramite assegno postale da riscuotere presso gli sportelli.

In caso di riporto a credito dell'importo occorre ricordarsi di dichiararlo negli anni successivi, indicandone anche l'eventuale utilizzo, così da avvalorarne il successivo utilizzo del residuo.

Se la dichiarazione avviene tramite mod. 730, laddove ve ne siano i presupposti, il rimborso avverrà entro il mese di settembre ad opera del datore di lavoro attivo al momento della dichiarazione e del rimborso stesso.

Se hai apprezzato il nostro articolo e vuoi aiutarci a sviluppare il nostro progetto di informazione, aggiungi la nostra pagina facebook ai tuoi preferiti ed invita i tuoi contatti a fare altrettanto